

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3307-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CARTABIA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GIORGETTI)

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo
e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta
a Vienna il 15 novembre 1972

Presentato il 6 ottobre 2021

(Relatrice: **SNIDER**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3307, d'iniziativa del Governo, recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972;

evidenziato come la Convenzione, alla quale si propone di aderire, abbia l'obiettivo di semplificare le procedure doganali ed istituisca a tal fine tra gli Stati sottoscrittori un'area di libero scambio per gli oggetti in metalli preziosi, costituendo dunque uno strumento fondamentale per consentire la libera circolazione di tali prodotti in numerosi mercati rilevanti per le esportazioni italiane;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3307, d'iniziativa del Governo, recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul con-

trollo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quota annua per il funzionamento della Convenzione in oggetto decorrerà a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

pertanto, sebbene il provvedimento sia stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, all'articolo 4, comma 1, da un lato, aggiornare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2022, anziché dall'anno 2021, dall'altro, riferire la copertura finanziaria al triennio 2022-2024, anziché al triennio 2021-2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2022;

sostituire le parole: bilancio triennale 2021-2023 *con le seguenti:* bilancio triennale 2022-2024;

sostituire le parole: per l'anno 2021 *con le seguenti:* per l'anno 2022.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3307, d'iniziativa del Governo, recante Adesione dell'Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972;

ricordato che la Convenzione, cui l'Italia aderisce con un ritardo quasi cinquantennale, costituisce un trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera, cui hanno successivamente aderito altri 12 Stati europei e lo Stato di Israele;

rilevato che la Convenzione, composta di 15 articoli, un preambolo e due allegati tecnici, prevede l'introduzione del primo marchio di garanzia internazionale — il marchio comune di controllo (*Common Control Mark*) che indica il metallo prezioso e la sua finezza — e impegna gli Stati aderenti a consentire la circolazione delle merci contrassegnate con il marchio comune senza ulteriori prove di controllo e marcature;

rilevato inoltre che il disegno di legge di autorizzazione all'adesione, che si compone di sei articoli, prevede, tra l'altro, l'apposizione del marchio comune di controllo congiuntamente al marchio « Italia Turrita » disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150;

considerato che il marchio comune di controllo, la cui apposizione presuppone le opportune verifiche, secondo i metodi di prova previsti nella Convenzione, è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità degli articoli in platino, oro, palladio e argento;

rilevato pertanto che l'atto di adesione rappresenta un'importante azione di sostegno e tutela degli interessi delle imprese italiane nella filiera di eccellenza del settore orafo, le quali potranno avvalersi del marchio comune di controllo istituito nell'ambito della Convenzione e commercializzare, conseguentemente, gli oggetti in metalli preziosi nel territorio della Convenzione senza ulteriori prove di controllo e marcature, con auspicabili ripercussioni positive sull'*export*, garantendo, nel contempo, un'adeguata tutela dei consumatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Uffici del saggio e loro marchio)

1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.680 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

Identico.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

Identico.

Art. 3.

(Uffici del saggio e loro marchio)

Identico.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.680 annui a decorrere dall'anno **2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2022-2024**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2022**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. *Identico.*

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

Identico.



18PDL0183290